

“Procedure di contestazione degli illeciti amministrativi e penali nello svolgimento delle attività ispettive - parte specifica per gli UPG”

27.11.2024

DOTT. DAVIDE CORBELLA

- ✓ RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E COORDINATORE U.P.G. ARPA LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE;
- ✓ GIÀ RESPONSABILE «ALiquota REATI CONTRO L'AMBIENTE E LA SALUTE» – SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO (VA);
- ✓ GIÀ MAGISTRATO ONORARIO - PUBBLICO MINISTERO D'UDIENZA – POOL AMBIENTE – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO;
- ✓ GIÀ COMANDANTE POLIZIA GIUDIZIARIA PARCO REGIONALE DEL TICINO.

IL MODELLO PENALE ITALIANO, IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO

Ora occorre aprire una corposa parentesi inerente l'abc del diritto penale e della procedura penale.



L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

- Il termine “polizia” ha origini nobili (lega il concetto di *polis* alle strutture che sono preposte alla sua salvaguardia) ed un vissuto travagliato (nel tempo ha assunto connotazioni negative – «stato di polizia» – sinonimo di sopraffazione e asservimento ad un potere dispotico, strumento del sovrano e non presidio di legalità)
- Il termine “polizia” esprime l'insieme delle attività volte a prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e a reprimere le violazioni già verificatesi di norme penali, impedendone eventuali ulteriori effetti
- Pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e polizia amministrativa

LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA P.G. DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 109 Costituzione

«L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria»

(differenze tra dipendenza funzionale, dipendenza contrattuale e dipendenza disciplinare)



I POTERI DI DIRETTIVA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il d.lgs. 106/2006



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ufficio del Procuratore

Largo G. Galvani, n. 4, 2° 352, Busto Arsizio (VA) - TEL. 0331-621667-444 - FAX 0331-629963
e-mail: procuratore@procura.bustarsizio.it - procuratore@procura.bustarsizio.it

PROT. N. 1873/16

Busto Arsizio, 28 SET 2016

Agli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario
Al Sigg. Sindaco di tutti i Comuni del Circondario
Al Sigg. Direttore Generale Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente
Al Sigg. Presidente dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino
Al Sigg. Direttore Generale dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino
Al Sigg. Segretari di tutti i Comuni del Circondario
Al Sigg. Comandanti della Polizia Locale di tutti i Comuni del Circondario
e p.p.

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Sigg. Procuratore Aggiunto
Al Sigg. Sostituto e alle loro Segretarie
Al Sigg. Direttori Amministrativi
Al Sigg. Comandante Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquota reati contro l'Ordine e la Salute"
Al Sigg. Comandanti delle Aliquote di Polizia Giudiziaria
Sede

OGGETTO: Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" - Direttive di intervento in materia di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis - 318 octies del D.Lgs n. 152/2006.



I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

Art. 83 R.D. 12/1941

Art. 6 d.lgs. 273/89

Poteri di stimolo,
mediazione e
componimento di
eventuali contrasti tra i
Procuratori della
Repubblica e i vertici
degli organi di P.G.

I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO

Il protocollo di intesa, sottoscritto il 18.7.2018, tra il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, i Procuratori della Repubblica del distretto, ARPA Lombardia, i Carabinieri Forestali e il NOE dei CC, in tema di *"omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina penale prevista per reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI – bis del d.lgs. 152/06, introdotta dalla legge 22.5.2015 n.68"*

m. 234/2018 Prot. Int.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

PROTOCOLLO DI INTESA

per l'omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina penale prevista per reati ambientali, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, introdotta dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

tra

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Husto Arzizio
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano
L'Agente Regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (A.R.P.A.)
Il Comando Regione Lombardia - Carabinieri Forestali
Il Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri - Milano

PREMESSO

che la legge n. 68 del 22 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha previsto delle nuove ipotesi di reati ambientali ed ha istituito l'Istituto dell'estinzione in via amministrativa di alcuni reati contravvenzionali ambientali;

che la predetta estinzione delle contravvenzioni è possibile, al ricorrere di alcune condizioni, e previa esecuzione da parte del contravvenitore delle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria ed asseverate dall'ente competente in materia ambientale;

che il coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo accertatore e della Procura della Repubblica competente per territorio rende opportuno stabilire modalità condivise di intervento per snellizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge;

che ARPA Lombardia è ente pubblico istituito con L.R. 14 agosto 1999, n.16, che svolge attività di controllo sull'applicazione della normativa ambientale su tutto il

LE LINEE GUIDA SNPA

LINEE GUIDA SNPA PER L'APPLICAZIONE
DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI
PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006
GIORNAMENTO 2024

in attuazione del Decreto 19074 in 1702/2004 del 21.07.2004



Il recente aggiornamento delle Linee Guida SNPA sull'applicazione del procedimento estintivo *ex artt. 318 bis e ss. D.Lgs 152/2006*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 56 c.p.p. (Servizi e sezioni di polizia giudiziaria):

«Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria:

- a) Dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (si tratta di quegli uffici che svolgono in maniera prioritaria e continuativa funzioni di p.g., DIA, SCO, ROS, SCICO, NIPAF - ndr)*
- b) Dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni Procura e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (costituiscono la struttura di p.g. più a stretto contatto con l'A.G. e la loro composizione è interforze. La direzione spetta al Procuratore della Repubblica - ndr)*
- c) Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato»*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 57 c.p.p. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)

«1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

*c) **il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.***

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

*b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, **nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.***

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

- Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere qualsiasi atto di polizia giudiziaria, gli agenti possono compiere soltanto alcuni atti di polizia giudiziaria specificamente indicati dalle norme di procedura
- Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno competenza esclusiva in alcuni atti: tra gli altri i sequestri preventivi, gli interrogatori, le ispezioni, la ricezione di denunce, querele e referti, l'assunzione di sommarie informazioni dell'indagato
- Sequestri probatori e perquisizioni sono atti di norma di competenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria ma, nei casi di particolare necessità e urgenza, possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 113 disp. att. c.p.p. (NON per il sequestro preventivo).

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

■ art. 55 c.p.p. (FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA)

"1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

■ Art. 347 c.p.p. (OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DEL REATO)

1. *«Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, **senza ritardo**, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.*
2. *Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*
- 2.bis *Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi **entro quarantotto ore** dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

3. *Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, **quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.** Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.*
4. *Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».*

I SOGGETTI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

SOGGETTI CON I QUALI LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUO' INTERAGIRE DURANTE LE INDAGINI

Ausiliario di p.g. (art. 348 comma 4 c.p.p.);

Consulente Tecnico (artt. 359, 360 c.p.p.);

Custode di cose sequestrate (artt. 259 e ss. c.p.p.)

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

AUSILIARIO DI P.G.

- **Art. 348 4° c. c.p.p.** (Assicurazione delle fonti di prova)

«La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera».

ALERT:

quale è il perimetro dell'attività dell'ausiliario di p.g.?

su quale soggetto ricadono le spese derivanti da tale nomina?

le interessanti direttive di alcuni Procuratori della Repubblica (per es.: Procuratore presso il Tribunale di Cuneo del 21.1.2019)

IL RUOLO DETERMINANTE DELLE CONSULENZE E DELLE PERIZIE

Il problema della indeterminatezza di alcune fattispecie penali con riferimento alle locuzioni “... *chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili* ...” (art. 452 *bis* c.p.)



Tali concetti non sono normativamente definiti



Problemi interpretativi e diversità di applicazione delle norme penali a causa dell'indeterminatezza della norma incriminatrice



IL RUOLO DETERMINANTE DELLE CONSULENZE E DELLE PERIZIE



Ampia discrezionalità del Giudice



**ESTREMA IMPORTANZA DELLE CONSULENZE TECNICHE E DELLE
PERIZIE**

CONSULENZA TECNICA E INCIDENTE PROBATORIO

Art. 392 c.p.p. (INCIDENTE PROBATORIO)

1. *«Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
...
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;*
2. *Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis»*

CONSULENZA TECNICA E INCIDENTE PROBATORIO

Si tratta di uno strumento che richiede lunghi tempi di attivazione e un vaglio di ammissibilità da parte di un Giudice.

In alternativa il Codice predispone lo strumento più agevole della consulenza tecnica, sia per il P.M. che per il difensore delle parti private.

Si tratta però di valutare se, nel momento in cui è disposto, l'accertamento appare ripetibile, o meno, in dibattimento.



L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 359 c.p.p. (CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO)

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera.

Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.



L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 360 c.p.p. (ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI)

1. *«Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. OMISSIS*
3. *I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve».*

L'INVESTIGAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Art. 366 c.p. (RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI)

«Chiunque, nominato dall'A.G. perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'A.G. per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'A.G. e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte».

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

**DAL MODELLO
INQUISITORIO
AL MODELLO
ACCUSATORIO**



**L'OBBLIGATORIETÀ
DELL'AZIONE PENALE**



I SOGGETTI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

LIBRO PRIMO DEL C.P.P.

GIUDICE

PUBBLICO MINISTERO

INDAGATO, IMPUTATO, CONDANNATO (E LORO DIFENSORE)

PERSONA OFFESA DAL REATO, PARTE CIVILE (E LORO DIFENSORE)

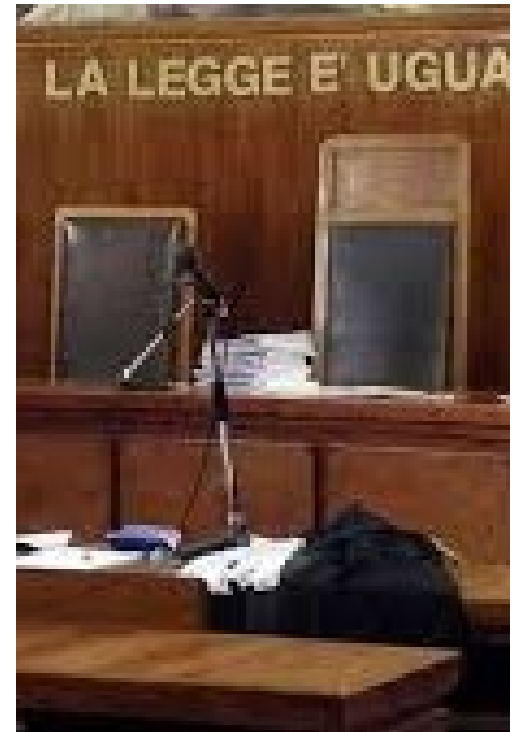
POLIZIA GIUDIZIARIA

I SOGGETTI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

IL GIUDICE

Art. 1 c.p.p. - Giurisdizione

La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.



I SOGGETTI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

IL GIUDICE

GIP (Giudice delle indagini preliminari)

GUP (Giudice dell'udienza preliminare)

TRIBUNALE DEL RIESAME

TRIBUNALE (MONOCRATICO E COLLEGIALE)

CORTE D'ASSISE

GIUDICE DI PACE

CORTE D'APPELLO

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

CORTE DI CASSAZIONE

I SOGGETTI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

IL PUBBLICO MINISTERO



IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



- E' il Magistrato che rappresenta la pubblica accusa ma ha l'onere di raccogliere le prove anche a favore dell'indagato (Il Procuratore della Repubblica e i suoi Sostituti Procuratori);
- presta servizio presso la Procura della Repubblica;
- è il *dominus* dell'indagine e dirige/coordina la polizia giudiziaria

I SOGGETTI DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO

IL PUBBLICO MINISTERO

Art. 51 c.p.p. – Ufficio del Pubblico Ministero – Attribuzioni del Procuratore della Repubblica Distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli.... 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 452 quaterdecies ... del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

LA C.N.R.



Cos'è? Chi la deve redigere e sottoscrivere? Cosa deve contenere?
Come deve essere scritta e fascicolata?
Può essere consegnata all'indagato?

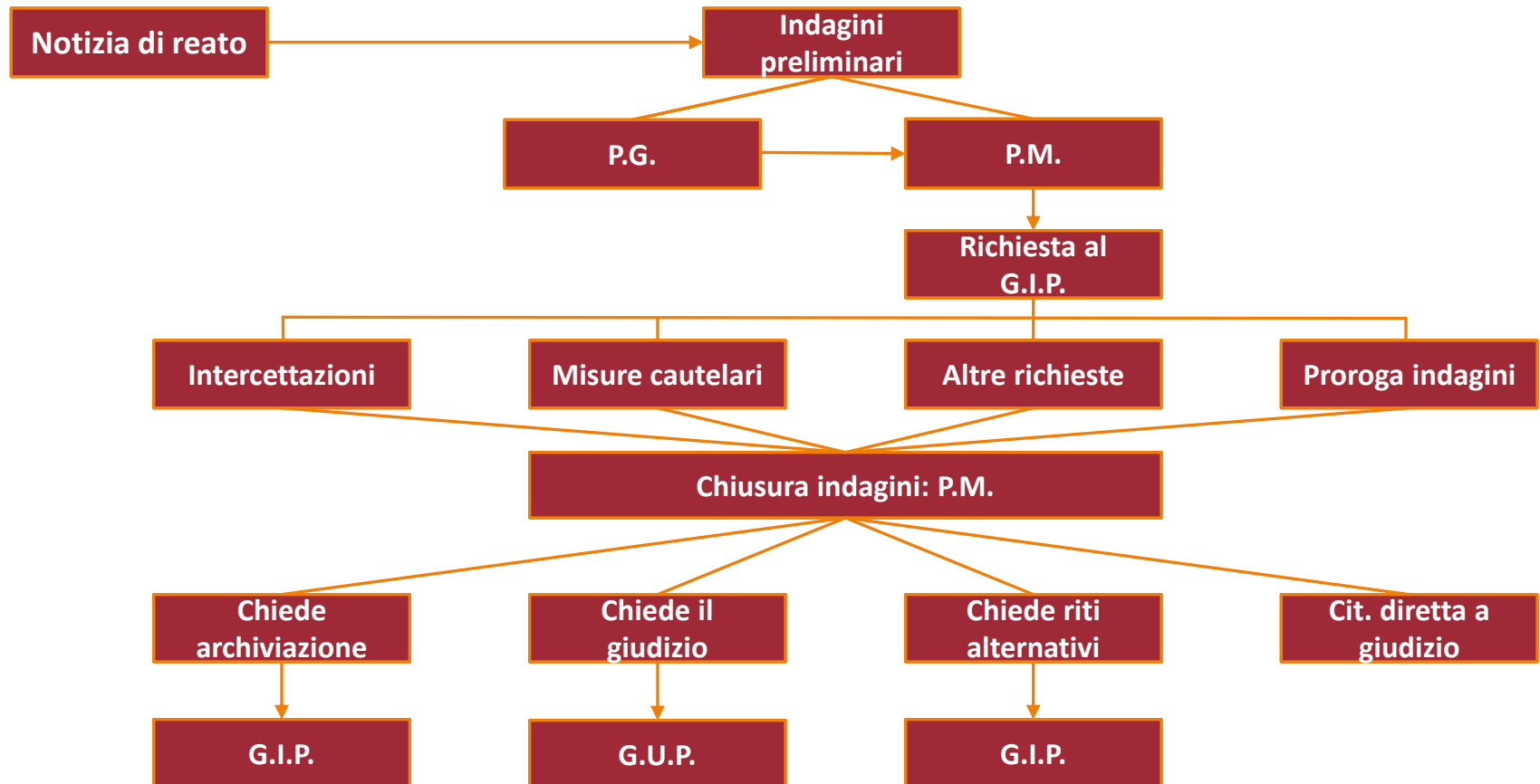
IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

LA DELEGA DI INDAGINE (O DIRETTIVE ALLA P.G.)



- L'art. 370 c.p.p. e l'obbligo di evasione;
- la facoltà di sub-delega;
- il termine di evasione

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE



IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE



IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

IL PRINCIPIO DELL'ORALITA' DELLA PROVA



IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO

- Art. 431 c.p.p. (Fascicolo per il dibattimento)

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.



IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

IL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO

- Quindi, nel fascicolo dibattimentale, il Pubblico Ministero potrà produrre, di norma, solo gli atti irripetibili (verbali di sequestro, perquisizione ed ispezione, i rilievi fotografici e descrittivi, i verbali di campionamento ed i referti analitici ...), nonché i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dell'imputato (ed, eventualmente, del testimone)

LA DEPOSIZIONE DEGLI OPERANTI IN AULA

- Qualora non si acceda a riti alternativi è molto probabile che gli operanti vengano citati, quali testimoni, a deporre in dibattimento (tranne nel caso in cui le parti acconsentano all'acquisizione, da parte del Giudice, del fascicolo del Pubblico Ministero);
- non è ammessa la testimonianza del superiore gerarchico degli operanti che hanno accertato i fatti costituenti reato (nel caso in cui non abbia preso parte agli accertamenti);
- come avviene la testimonianza (o deposizione) in aula?
- il teste non potrà mai esprimere pareri ma dovrà limitarsi a rendere testimonianza su quanto obbiettivamente accertato;
- nel fascicolo dibattimentale il Pubblico Ministero potrà produrre, di norma, solo gli atti irripetibili (verbali di sequestro, perquisizione ed ispezione, i rilievi fotografici e descrittivi, i referti analitici, ...), nonché i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dell'imputato (ed, eventualmente, del testimone)

LA DEPOSIZIONE DEGLI OPERANTI IN AULA

- E' opportuno che l'operante rilegga (prima di deporre) il proprio fascicolo, in quanto non è consentito farlo durante la testimonianza: solo in casi eccezionali il Giudice può autorizzare, in aiuto alla memoria, il teste a rileggere gli atti a sua firma



GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

l'elemento concreto (oggettivo)



La polizia giudiziaria (e ogni altro Organo che ha l'obbligo di riferire notizie di reato al Procuratore della Repubblica) cristallizza la situazione accertata e la rappresenta compiutamente e sollecitamente (senza ritardo) al Pubblico Ministero in previsione di un eventuale processo.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

l'elemento psicologico (soggettivo)



La Polizia Giudiziaria (ed ogni altro Organo che ha l'obbligo di riferire notizie di reato al Procuratore della Repubblica) fornisce al Pubblico Ministero ogni utile indicazione circa l'eventuale colpa o dolo ascrivibile all'indagato.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

Art. 42 c.p. (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva).

«1. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

3. OMISSIS

4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato).

«1. Il delitto:

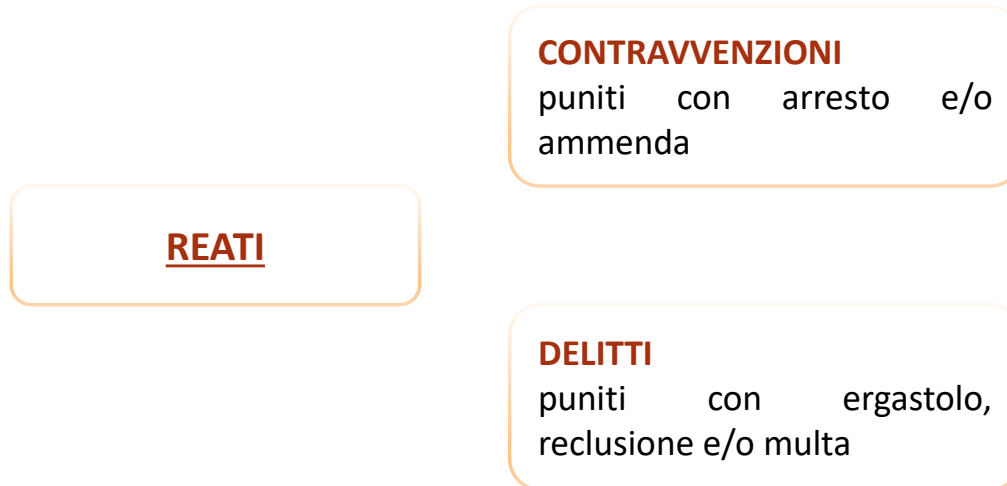
è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

2. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle **contravvenzioni**, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico».

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI REATO



Molti reati ambientali appartengono alla categoria delle “contravvenzioni”, ossia ai c.d. reati minori, per le quali non sono esperibili alcuni mezzi di ricerca della prova (ad es. le intercettazioni ambientali/telefoniche), non è prevista la custodia cautelare, i tempi di prescrizione sono più brevi (quattro anni) e le relative pene sono generalmente meno afflittive.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

Nei reati ambientali l'elemento psicologico è importante così come nelle altre fattispecie penalmente rilevanti

Una azienda che produce utensileria smaltisce, tramite interrimento, i rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo

L'elemento concreto

È dimostrabile
semplicemente
con prelievo di
campioni e successive
analisi di laboratorio

L'elemento psicologico

È più difficilmente dimostrabile in
quanto occorre individuare qual è,
all'interno dell'organigramma
societario, il soggetto sul quale ricade
realmente la responsabilità (a titolo di
colpa o dolo)

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

Nei reati ambientali l'elemento psicologico è importante così come nelle altre fattispecie penalmente rilevanti

In sostanza, per l'elemento psicologico, occorre domandarsi:

- l'impianto produttivo era strutturalmente idoneo e sufficiente?
- la manutenzione ordinaria e straordinaria è stata effettuata?
- l'evento era prevedibile? Ed, in base agli strumenti offerti dalla moderna tecnologia, era evitabile?
- il personale è stato preventivamente formato e periodicamente aggiornato?
- esistono precedenti episodi analoghi?
- **il legale rappresentante della Società (ovvero il Direttore Generale) ha delegato le responsabilità in campo ambientale ad altri soggetti?**

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

NEI REATI DI COMPETENZA DI ARPA L'ELEMENTO PSICOLOGICO È IMPORTANTE COSÌ COME NELLE ALTRE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI

Fornire una risposta esauriente alle predette domande, già nella fase delle indagini preliminari, è indispensabile per accertare se vi è stata colpa o dolo e, quindi, per evitare che il Giudice ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.



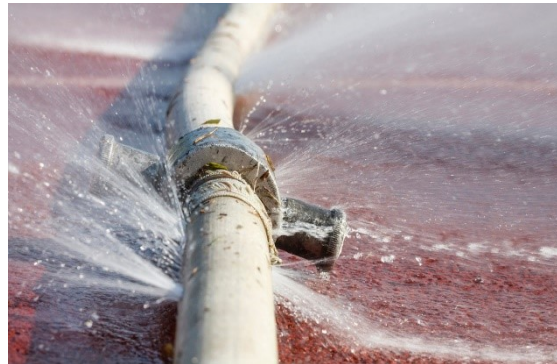
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

COLPA

La colpa sussiste ogni qualvolta in cui un soggetto, pur consapevole dei rischi, agisce con leggerezza (imprudenza, imperizia, negligenza, ovvero con inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) ma senza volere esplicitamente il verificarsi dell'evento criminoso.

NEGLIGENZA

Ricorre quando la commissione di un reato è causata da superficialità e disattenzione.

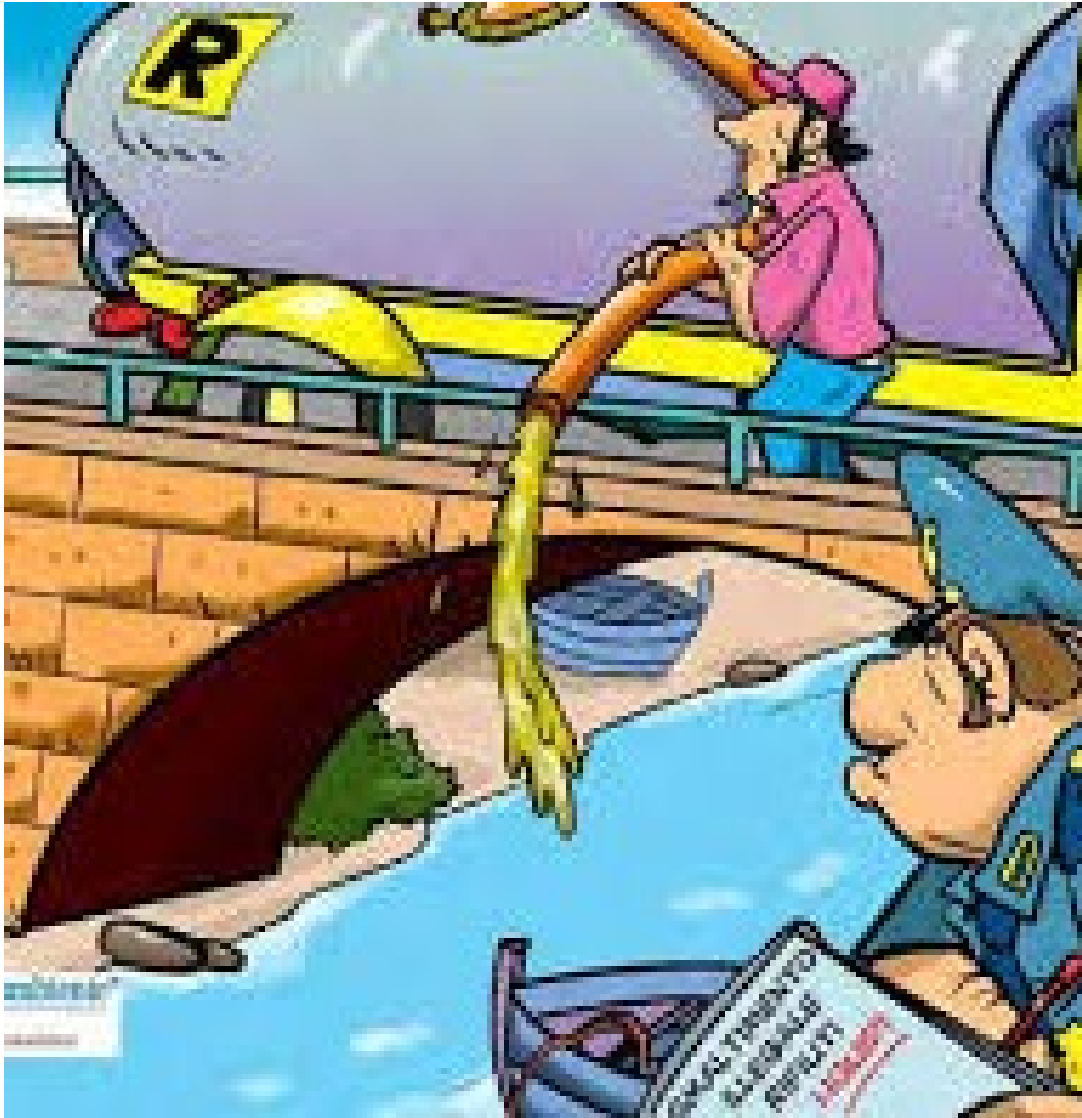


IMPERIZIA

Ricorre quando la commissione di un reato è causata dalla incapacità a svolgere Professioni e/o attività.

IMPRUDENZA

Ricorre quando la commissione di un reato è causata dalla mancanza del buon senso



GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

DOLO

Sussiste quando l'evento è previsto e voluto con coscienza e volontà.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

SALTA LA RESPONSABILITÀ SE NON C'È DOLO O COLPA

- La Polizia Giudiziaria ed il Pubblico Ministero devono provare, oltre all'elemento concreto (od oggettivo) del reato, anche la sua componente psicologica (o soggettiva);
- In caso contrario, il Giudice emette Sentenza di assoluzione ovvero, in casi eccezionali, attiva i suoi i suoi poteri di indagine ex art. 507 c.p.p. (ma ciò comporta, inevitabilmente, l'allungamento dei tempi processuali)



GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO

UN ESEMPIO DALLA GIURISPRUDENZA

Cass. Pen., Sez. III, 25.10.2018, n. 58312



REATO

OGNI ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA È COMPETENTE IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI



Sebbene esistano specializzazioni (ARPA, NOE ecc.), non viene meno la generale ed obbligatoria competenza di tutti gli altri organi di Polizia Giudiziaria (principio sottolineato dalla Corte di Cassazione)

IL PROCESSO PENALE

VERITA' REALE

VERITA' PROCESSUALE

La fase dibattimentale costituisce il tentativo di ricostruire (a distanza di tempo e nell'aula di Giustizia) quanto realmente accaduto

La verità processuale è costituita dalle prove formali acquisite durante il dibattimento

Qualora la ricostruzione del fatto storico avvenga in maniera completa e puntuale vi sarà convergenza tra la verità reale e la verità processuale

IL PROCESSO PENALE

Esempio: produzione industriale di compost derivante dalla frazione umida dei rifiuti urbani

- Durante un controllo, da parte di funzionari Arpa, all'interno di un centro di produzione di compost (ammendante per l'agricoltura) emerge, a livello visivo, la presenza, all'interno dei cumuli, di particelle di materiale plastico;
- La vigente normativa in materia consente la presenza, nel compost, delle suddette particelle di materiale plastico sino ad una percentuale massima proporzionale alla grandezza delle particelle medesime;
- La prova fondamentale, finalizzata a dimostrare che il compost così prodotto è costituito da una percentuale di particelle di plastica superiore al limite massimo fissato dalla Legge, è il referto delle analisi di laboratorio sul campione prelevato;
- Qualora il funzionario Arpa si dimentichi di avvisare l'interessato del giorno, ora e luogo ove avverranno le analisi (cioè non viene data la possibilità alla controparte di presenziare alle stesse, eventualmente per il tramite di un consulente), la difesa dell'imputato solleverà al Giudice eccezione di inutilizzabilità delle analisi.

IL PROCESSO PENALE

Il Pubblico Ministero non sarà in grado di fornire ulteriori e differenti prove, ne consegue che si perverrà ad una Sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° c. c.p.p. "perché il fatto non sussiste".





I DIRITTI DELL'INDAGATO

Art. 61 - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

«1. I diritti e le garanzie dell'imputato [60] si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».



APPROCCIO FORMALE E APPROCCIO PSICOLOGICO

- L'importanza di qualificarsi
- Il contesto (protetto e non protetto) e le diverse tipologie di approccio (formale e non formale, con l'indagato e con il testimone)
- L'importanza dell'atteggiamento dell'operante: il giusto *mix* tra formalità e comprensione

L'IDENTIFICAZIONE DELL'INDAGATO

Art. 349 c.p.p. - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

«1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

L'IDENTIFICAZIONE DELL'INDAGATO

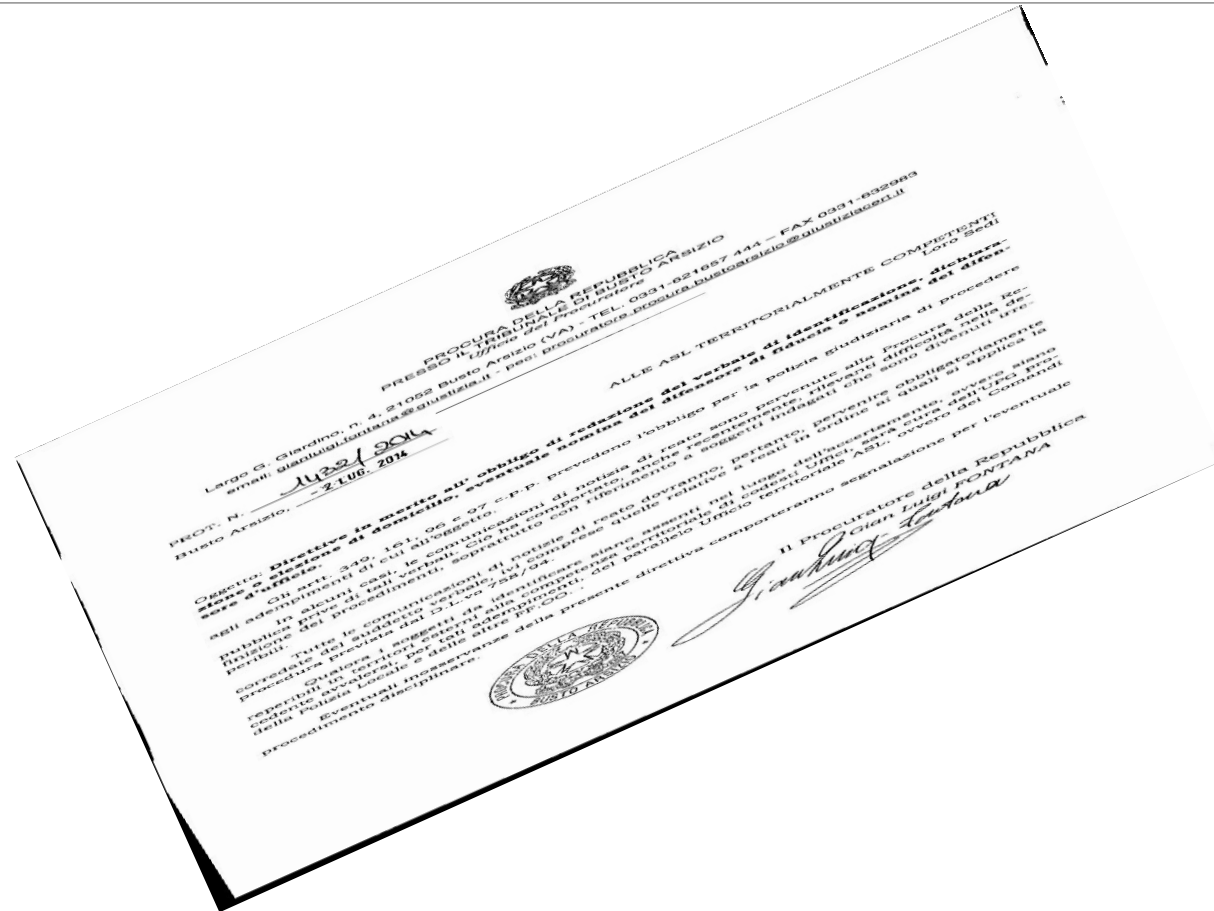
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161 nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i propri recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente .

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto».

ECCO PERCHÉ ...



LE PROVE DOCUMENTALI

I RILIEVI FOTOGRAFICI ASSUMONO FONDAMENTALE IMPORTANZA, QUALI FONTI DI PROVA, NELLA QUASI TOTALITÀ DEI REATI AMBIENTALI

- Permettono al Giudice di avere contezza diretta del fatto storico, senza “filtri” che, inevitabilmente ed inconsciamente, influenzano una testimonianza;
- cristallizzano la realtà, sono considerati “atti irripetibili” e, come tali, vengono acquisiti al fascicolo del dibattimento e impediscono frodi processuali;
- la Corte di Cassazione ha chiarito, in più massime conformi, che i rilievi fotografici (anche digitali) e le riprese video costituiscono prove per dimostrare l’integrazione dei reati;
- con quali modalità devono essere allegati alla c.n.r. i rilievi fotografici?





LE PROVE DOCUMENTALI

**L'ordine di esibizione ex art. 256
c.p.p.**

**L'acquisizione di registrazioni
video**

LA GIURISPRUDENZA



- La giurisprudenza è l'insieme delle Sentenze dei Giudici di primo e secondo grado (di merito) e di terzo grado (di legittimità);
- è importante che la Polizia Giudiziaria segua l'orientamento della giurisprudenza (in particolar modo di quella della Corte di Cassazione) potendo citare, nelle comunicazioni notizie di reato, gli estremi delle massime più significative (soprattutto per i reati previsti da normativa speciale, ivi compresi quelli di competenza di ARPA)

PRECEDENTI PENALI, CARICHI PENDENTI E PRECEDENTI DI POLIZIA

- lo S.D.I. ed i precedenti di polizia (casi di utilizzo e loro utilità);
- il registro degli indagati (mod. 21), il mod. 44 ed il mod. 45, il certificato ex art. 335 c.p.p.;
- il certificato dei carichi pendenti ex art. 27 D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (limiti della sua utilità);
- il certificato del casellario giudiziale (le differenti tipologie ex D.P.R. 14/11/2002 n. 313), il concetto di “recidiva” e le relative conseguenze



LA PRESCRIZIONE

La prescrizione
(art. 157 c.p.)

nelle contravvenzioni

nei delitti

cause interruptive (art. 160
c.p.)



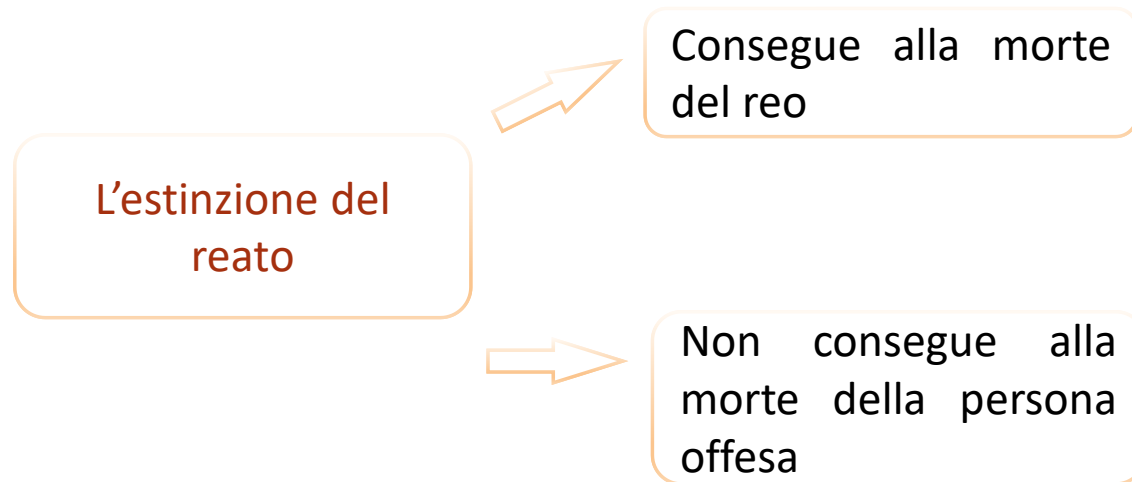
LA PRIORITÀ DEI PROCEDIMENTI

- L'articolo 132 *bis* att. c.p.p., il provvedimento del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio del 16/02/2009 ed il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio del 26/08/2011 in tema di priorità dei procedimenti penali;
- la circolare del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio del 14/07/2015 in tema di reati contro l'ambiente e la salute.



L' ESTINZIONE DEL REATO

QUESITO: HO L'OBBLIGO DI SEGNALARE ALL'A.G. UN REATO ESTINTO?





I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA E LA FASE ASSICURATIVA

LIBRO TERZO DEL C.P.P.

- **MEZZI DI PROVA**
(testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, documenti)
- **MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA** (ispezioni, perquisizioni, sequestri probatori, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

LE ISPEZIONI DI COSE E LUOGHI

Art. 244 c.p.p. – Casi e forme delle ispezioni

«1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato .

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione».

LE ISPEZIONI DI COSE E LUOGHI

Art. 246 c.p.p. – Ispezione di luoghi o di cose

«1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore».

LE ISPEZIONI DI COSE E LUOGHI

Art. 364 comma 5 c.p.p. – Nomina e assistenza del difensore

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omissso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati E fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

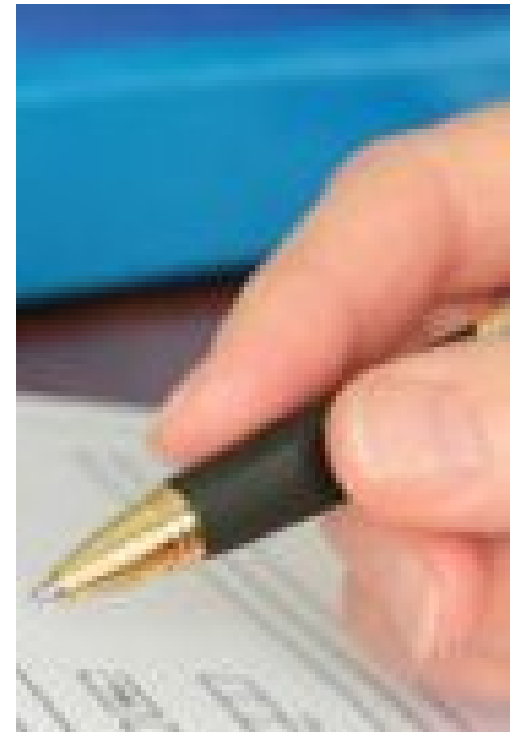
7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale

LE ISPEZIONI DI COSE E LUOGHI

Il verbale di ispezione di cose e luoghi

Art. 366 c.p.p. – Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

«1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia»...OMISSIS



LE ISPEZIONI DI COSE E LUOGHI

- Gli artt. 244 e 246 c.p.p.
- Il Decreto motivato del Pubblico Ministero
- Le differenze con le perquisizioni
- Il preavviso e l'omesso preavviso ex art. 364 comma 5 c.p.p.
- Gli estremi di garanzia difensiva



I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA E LA FASE ASSICURATIVA

IL SEQUESTRO PROBATORIO

Art. 354 c.p.p. - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose....OMISSIS... Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti».

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA E LA FASE ASSICURATIVA

IL SEQUESTRO PROBATORIO

Art. 355 c.p.p. - Convalida del sequestro e suo riesame

«Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento».

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA E LA FASE ASSICURATIVA

IL SEQUESTRO PROBATORIO

Art. 356 c.p.p. - Assistenza del difensore

«Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2».



LE MISURE CAUTELARI

LIBRO QUARTO DEL C.P.P.

- **MISURE CAUTELARI PERSONALI** (misure **coercitive**: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla p.g., divieto di avvicinamento, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere ecc.; **misure interdittive**: divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali ecc.)
- **MISURE CAUTELARI REALI** (sequestro conservativo, sequestro preventivo)



LE MISURE CAUTELARI REALI

Art. 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo

1. *«Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.*
2. *Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.*
- 2-bis *Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.*
3. *Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria».*

LE MISURE CAUTELARI REALI

Art. 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo

- 3-bis** *«Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.*
- 3-ter** *Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate».*

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Art. 316 c.p.p. - Presupposti ed effetti del provvedimento

1. *«Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.*
2. *Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1».*

LA CUSTODIA GIUDIZIARIA

Art. 259 c.p.p. - Custodia delle cose sequestrate

1. *«Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'A.G. dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120.*
2. *All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'A.G. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria».*

LA CUSTODIA GIUDIZIARIA

Art. 81 disp. att. c.p.p. - Redazione del verbale di sequestro

- 1. «Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.*
- 2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.*
- 3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.*
- 4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono».*

LA CUSTODIA GIUDIZIARIA

Art. 82 disp. att. c.p.p. - Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate

1. *«Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.*
2. *Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale».*

LA CUSTODIA GIUDIZIARIA

Art. 260 c.p.p. - Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

- 1. «Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'A.G. e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.*
- 2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».*

LA CUSTODIA GIUDIZIARIA

Art. 260 c.p.p. - Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

- 3. *«Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'A.G. ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.*
- 3. bis *L'A.G. procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'A.G. dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 e ordina la distruzione della merce residua».*

LA CUSTODIA GIUDIZIARIA

Art. 83 disp.att. c.p.p. - Vendita o distruzione delle cose deperibili

1. *«La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.*
2. *Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.*
3. *L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore».*

L'IMPORTANZA DEL SEQUESTRO

La responsabilità penale in seguito a mancata convalida, che preoccupa maggiormente gli appartenenti alla P.G., ove siano rispettati i presupposti richiesti è praticamente impossibile, salvo che il soggetto abbia agito in mala fede: in tal senso la Corte d'Appello di Venezia con Sentenza 22 gennaio 1996, ha osservato che, comunque, il fatto di procedere a un sequestro illegittimo per eccesso di zelo non può mai integrare il reato di cui all'art. 323 c.p. per mancanza del dolo di arrecare un danno ingiusto (tranne che nel fatto stesso si riscontri un intento vessatorio).



L'IMPORTANZA DEL SEQUESTRO

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

1. «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, **in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità**, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».

ABROGATO

L'IMPORTANZA DEL SEQUESTRO

Al contrario vi può essere responsabilità per mancata adozione del sequestro ove questo era doveroso e non è stato adottato, proprio perché lo stesso costituisce uno dei mezzi fondamentali di cui la P.G. dispone per assicurare le fonti di prova e/o per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, Sentenza 16 maggio 1996 n. 5021).



ART. 240 c.p. - CONFISCA

«Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

- 1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;*
- 1 bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies;*
- 2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna».*

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO PENALE

LA DELEGA DI RESPONSABILITA'

Cass. Pen, Sez. III, 15941/2020, Cass. Pen., Sez. III, 17174/2020 ecc.:

Data certa, forma scritta, potere di spesa, accettazione del delegato, capacità tecnica del delegato;

Obbligo di vigilanza da parte del soggetto delegante;

Come si accerta la sussistenza di eventuale delega di responsabilità?

Obbligo di esibizione all'Organo ispettivo

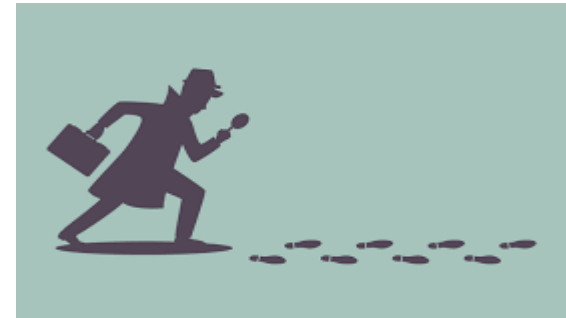


LE INDAGINI DIFENSIVE

Art. 327 bis c.p.p. (Attività investigativa del difensore)

«Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore, ha facoltà di svolgere investigazione per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito ... le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici».

... ne consegue che i soggetti titolari delle indagini preliminari sono divenuti il pubblico ministero, il difensore ed il giudice



LE INDAGINI DIFENSIVE

L'ufficio di difesa potrà:

- ✓ Effettuare colloqui, ricevere dichiarazioni e assumere informazioni da persone che possono riferire circostanze utili
- ✓ Documentare le dichiarazioni e le informazioni ricevute (verbale dell'intervista)
- ✓ Richiedere documentazione alla pubblica amministrazione
- ✓ Accedere ai luoghi per prendere visione dello stato al fine di esaminare le cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi (chiedendo al giudice l'autorizzazione all'accesso qualora non vi sia il consenso dell'interessato)



IL SEGRETO ISTRUTTORIO

Art. 329 c.p.p. (Obbligo del segreto)

«Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari».

IL SEGRETO ISTRUTTORIO

Art. 116 c.p.p. (Copie, estratti e certificati)

«Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ... il rilascio non fa venir meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114 c.p.p.».

IL SEGRETO ISTRUTTORIO

Art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)

«Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno».

IL SEGRETO ISTRUTTORIO

Art. 379 bis c.p. (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso è punito con la reclusione fino a un anno».

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- **Art. 350 1°, 2° 3° e 4° c. c.p.p. (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)**

«Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo»OMISSIS

OBBLIGO DI PRESENZA DEL DIFENSORE

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- **Art. 350 7° c. c.p.p.** (Spontanee dichiarazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini)

«La polizia giudiziaria può, altresì, ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3».

NON E' RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEL DIFENSORE

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- l'Autorità Giudiziaria può delegare l'**interrogatorio dell'indagato** all'UPG (art. 370 c.p.p.);
 - l'UPG notifica all'indagato invito a presentarsi di regola 3 giorni prima (salvo urgenza) del compimento dell'atto e da avviso al difensore di regola almeno 24 ore prima (salvo urgenza) del compimento dell'atto;
 - la persona indagata interviene libera, viene avvisata della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio e di nominare difensore di fiducia (ovvero gli si nomina difensore d'ufficio), gli si danno gli avvisi prescritti, compreso il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
 - dopo di che si enunciano il fatto contestato, gli elementi di prova e si procede alle domande;
 - un caso particolare (ma frequente) : l'interrogatorio di garanzia ex art. 415 *bis* comma 3 c.p.p.;
- **SEMPRE OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL DIFENSORE**

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- **Art. 351 c.p.p.** (Altre sommarie informazioni)

«La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini»

- **Art. 63 c.p.p.** (Dichiarazioni indizianti)

«1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata, ovvero una persona non sottoposta alle indagini, rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputata o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate».

NON DEVE PRESENZIARE NESSUN ALTRO (COMPRESO EVENTUALE AVVOCATO)



L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Art. 194 c.p.p. (Oggetto e limiti della testimonianza)

«1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova»....

«3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti».

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Art. 195 c.p.p. (Testimonianza indiretta)

«1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357 comma 2 lettere a) e b) OMISSIS

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame».

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Art. 198 c.p.p. (Obbligo del testimone)

«1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale».

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Art. 199 c.p.p. (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti)

«1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza, ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato»

L'ASSUNZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Art. 207 c.p.p. (Testimoni sospettati di falsità o reticenza – testimoni renitenti)

«1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497, comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti».

LA RIFORMA CARTABIA

Il D.Lgs 10.10.2022 n. 150 recante *«delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»* - (data di entrata in vigore: 30.12.2022)



DI COSA CI OCCUPEREMO?

- ❖ SINTETICA PANORAMICA GENERALE SULLA RIFORMA
- ❖ COMPRENSIONE DELLA *RATIO* DELLE INNOVAZIONI NORMATIVE
- ❖ FOCALIZZAZIONE SUI TEMI DI DIRETTA APPLICAZIONE DA PARTE DI ARPA



INNOVAZIONI NORMATIVE

❖ LA RIFORMA, INSERITA NEL QUADRO DEL P.N.R.R., MODIFICA DIVERSE NORME:

- ✓ DEL CODICE PENALE
- ✓ DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
- ✓ DI ALCUNE LEGGI PENALI SPECIALI



INNOVAZIONI NORMATIVE

❖ SI TRATTA DI UNA RIFORMA CORPOSA:

- ✓ 99 ARTICOLI
- ✓ ULTERIORI 12 ARTICOLI INSERITI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L.
- ✓ VENGONO INTRODOTTI STRUMENTI PER «FILTRARE» E DECIDERE, SIN DALLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, QUALI PROCESSI DOVRANNO ANDARE A DIBATTIMENTO



PRIMI ORIENTAMENTI

NUMEROSE PROCURE DELLA REPUBBLICA HANNO GIA' EMESSO DIRETTIVE



PRIMI ORIENTAMENTI

LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE



PROCURAGENERALE
della Corte di cassazione

Roma, 19 gennaio 2023

Oggetto: Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice.

GLI SCOPI PRINCIPALI DELLA RIFORMA

- Riduzione dei tempi del processo penale (obiettivo dichiarato è la riduzione del 25% dei tempi entro giugno 2026 rispetto al 2019)
- realizzazione del processo penale telematico (non ancora in vigore)
- introduzione di un sistema di giustizia riparativa (non ancora in vigore)



I PRINCIPALI INTERVENTI DELLA RIFORMA

- La «ragionevole previsione di condanna»
- La definizione di «notizia di reato»
- La riduzione dei termini per la conclusione delle indagini preliminari
- L'ampliamento del catalogo dei reati procedibili a querela
- L'ampliamento del catalogo dei reati a citazione diretta
- La modifica del sistema delle notificazioni

I PRINCIPALI INTERVENTI DELLA RIFORMA

- Il potenziamento degli istituti della **messa alla prova**, della **non punibilità per particolare tenuità del fatto** (reati con pena non superiore nel minimo a 2 anni, si considera anche la condotta susseguente al reato) e del **decreto penale di condanna** (reati puniti sino a 6 mesi di pena detentiva sostituita con pena pecuniaria da 50 a 250 € / giorno: importanza di indicazioni sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'indagato)
- La previsione dell'udienza (filtro) predibattimentale
- La revisione del sistema sanzionatorio e delle sanzioni sostitutive

IL PENSIERO DI FONDO DEL LEGISLATORE

- Raccomandare un utilizzo accorto e ponderato del processo penale al fine di evitare, come accade oggi, che il 50% circa dei processi si concluda con sentenza assolutoria
- il nuovo processo penale richiede maggiore attenzione e scrupolosità nella raccolta e nella selezione del materiale indiziario e probatorio
- per tale ragione, la nuova regola di giudizio della «**ragionevole previsione di condanna**» deve segnare il confine tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale e deve guidare l'attività del P.M. e della P.G.

IL PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

- **Art. 408 c.p.p. (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)**
- 1. *«Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare **una ragionevole previsione di condanna** o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione»...*

IL PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Art. 125 disp. att. c.p.p.- (Richiesta di archiviazione)

[1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'**infondatezza della notizia di reato** perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.]

ABROGATO



IL PRESUPPOSTO PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

- Ora non c'è più spazio per iscrizioni nel registro degli indagati improprie, frettolose e arbitrarie e per prospettazioni accusatorie difficilmente sostenibili
- ora il P.M. dovrà chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una **ragionevole previsione di condanna** (ora anche una notizia di reato fondata potrà portare all'archiviazione se gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna)
- analoga regola di giudizio è imposta per la sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza preliminare e per i reati definibili a seguito di citazione diretta a giudizio.



NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

La Riforma introduce, per la prima volta, la definizione di «**notizia di reato**»:

Art. 335 c.p.p. (Registro delle notizie di reato)

*«Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni **notizia di reato** che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, **contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice**»....*

NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

NE CONSEGUENZE CHE.....



NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

Non c'è più spazio per comunicazioni di notizia di reato:

- laconiche
- prive di elementi sufficienti per la qualifica del fatto
- incomplete nei dati formali
- carenti degli elementi indiziari
- cariche di elencazioni di norme che si ritengono violate senza alcun minimo approfondimento
- contenenti rappresentazioni di fatti privi, all'evidenza, di rilievo penale o rappresentati in termini non verosimili o solo ipotetici

NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

- UN ESEMPIO UTILE PER ARPA?: LE COMUNICAZIONI INOLTRATE ALLA PROCURA PER SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE IN MATERIA ACUSTICA



IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 10 (Sanzioni amministrative)

2. «Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro»



IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

Art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

«[I]. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro.

[II]. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

[III]. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

La giurisprudenza ha chiarito che:

“L'inquinamento acustico conseguente all'esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone» (art. 659 c.p., comma 2) (Cass. Pen., Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012);

“Ne consegue che la rilevanza penale della condotta prevista dell'art. 659 c.p., comma 2, non è stata del tutto eliminata, ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni attinenti al problema della rumorosità diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore» (Cass. Pen., Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009).

IL CASO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ACUSTICI

Art. 109 disp. att. c.p.p. (Ricezione della notizia del reato)

«La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato»

I registri:

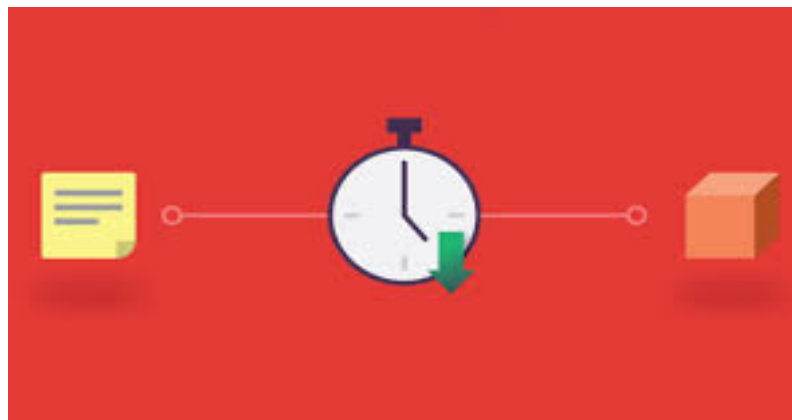
Mod. 21 (notizie di reato a carico di noti)

Mod. 44 (notizie di reato a carico di ignoti)

Mod. 45 (fatti non costituenti reato)

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PERALTRO,



LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 405 c.p.p. (Termini per la conclusione delle indagini preliminari)

*2. «il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di **un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di **sei mesi**, se si procede per una contravvenzione, e di **un anno e sei mesi**, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2» ...*

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 406 c.p.p. (Proroga dei termini)

1. *«Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, **quando le indagini sono complesse**, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.*
2. *La proroga può essere autorizzata **per una sola volta** e per un tempo non superiore a sei mesi»...*

LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 407 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno»

«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415 bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice»

IL POTERE DEL GIUDICE DI RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

Art. 335 *quater* c.p.p. (Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato)

«1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato»

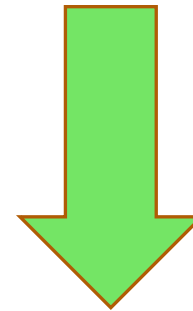
«8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito».

NOTIZIE DI REATO E MODALITA' DI REDAZIONE DELLE C.N.R.

- È, quindi, necessario che la P.G. depositi c.n.r. tendenzialmente complete, evitando l'invio di informative sommarie e senza approfondimenti perché queste comportano la necessità di integrazione delle lacune con inutile allungamento dei tempi (incompatibili con la nuova e più restrittiva disciplina dei termini di conclusione delle indagini preliminari)
- l'indagato andrà compiutamente identificato (non sono sufficienti il nome e il cognome ma serviranno le complete generalità)

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- La Riforma Cartabia ha introdotto importanti modifiche in tema di diritti e facoltà riconosciuti ad indagato, persona offesa, querelante, ampliando il contenuto delle informazioni e degli avvisi che la P.G. deve obbligatoriamente fornire, sin dal primo contatto con l'autorità procedente
- ciò per garantire la più ampia e consapevole conoscenza del procedimento da parte dell'indagato



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- È, quindi, necessario che la P.G. utilizzi scrupolosamente la modulistica fornita dalla locale Procura della Repubblica (gli avvisi sono periodicamente aggiornati, obbligo di traduzione nella lingua del soggetto ecc.)



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Il Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, e nomina del difensore** è, spesso, il primo adempimento compiuto dalla P.G. con l'intervento della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- la Riforma Cartabia ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dell'A.G. e di rendere più spedite le notifiche, nonché di rafforzare l'effettività del rapporto tra indagato e difensore
- per far ciò modifica significativamente le relative norme (in particolare gli artt. 157, 157 *bis*, 157 *ter*, 161 c.p.p.)



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- Nel Verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, e nomina del difensore vanno indicate, oltre alle complete generalità della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la **cittadinanza**, il **codice fiscale**, il **recapito telefonico** e l'**indirizzo di posta elettronica** (allegare copia documento)



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- se trattasi di apolide, cittadino di cui si ignora la cittadinanza, o cittadino straniero non UE o cittadino UE privo di c.f. o di cittadinanza, occorre indicare il relativo **CUI (Codice Univoco identificazione)**... : nel caso, contattare le FF.OO.



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

La persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essere informata, tramite il suddetto verbale:

- di essere sottoposta ad indagini in ordine a uno o più specifici reati, del luogo e della data del fatto a lei ascritto, del n. del procedimento penale e del nome del relativo Magistrato assegnatario (se già aperto il procedimento e sempre che la P.G. ne sia a conoscenza)
- che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica anche non certificata, ove il difensore possa contattarla

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

La persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essere informata, tramite il suddetto verbale:

- che, per gli atti introduttivi del giudizio (**decreto penale di condanna, decreto di citazione in giudizio, avviso di fissazione dell'udienza preliminare**), deve dichiarare o eleggere domicilio, ovvero indicare un indirizzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato
- che tutte le successive notifiche, ad eccezione degli atti relativi all'esercizio dell'azione penale (decreto penale di condanna, decreto di citazione in giudizio e avviso di fissazione dell'udienza preliminare) saranno effettuate presso il difensore (di fiducia o d'ufficio) ..
- ma è obbligatoria la nomina del difensore d'ufficio?

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Art. 349 c.p.p. (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)**
 - 1. *«La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti»*

- **Art. 161 c.p.p. (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)**
 - 1. *«Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1».....*

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Art. 96 c.p.p. (Difensore di fiducia)**

- 1. «L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia»...

- **Art. 97 c.p.p. (Difensore di ufficio)**

- 3. «Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, **se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore** e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2».....

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

- **Art. 28 comma 1 *bis* disp. att. c.p.p. (Comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio)**

«1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore»

MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

Inoltre, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essere informata, tramite il suddetto verbale, che ha l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza, rifiuto o inidoneità, le suddette notifiche verranno eseguite presso il difensore



MODULISTICA ED AVVISI ALLE PARTI

La Riforma Cartabia ha introdotto, altresì, l'obbligo per la P.G. di informare immediatamente il difensore (anche di fiducia) dell'avvenuta elezione di domicilio presso di sé (art. 161 comma 4 *bis* c.p.p.)



NOTIFICHE A MEZZO POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 148 c.p.p. (Organi e forma delle notificazioni)

6. «La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire».



E LA NOTIFICA A MEZZO PEC?

Art. 148 c.p.p. (Organi e forma delle notificazioni)

1. «Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione....

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo»....

E LA NOTIFICA A MEZZO PEC?

Art. 87 D.Lgs 150/2022 (disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)

1. «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. 2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».

E LA NOTIFICA A MEZZO PEC?



**SINO AD ALLORA NULLA MUTA RISPETTO ALLE ATTUALI
PROCEDURE**

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- La Riforma Cartabia contiene innovazioni in materia di documentazione dell'attività di indagine; in sostanza, accanto all'ordinario verbale, si prevede che l'attività di raccolta delle dichiarazioni avvenga mediante riproduzione fonografica o audiovisiva, introducendo, per alcune ipotesi, la sanzione della inutilizzabilità dell'atto qualora assunto in difetto dei suddetti sistemi
- le direttive delle Procure della Repubblica prevedono, quindi, che gli uffici di P.G. si dotino di attrezzature idonee a tal fine
- ma cosa interessa sapere, in particolare, alla PG?

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- in caso di raccolta di dichiarazioni rese da **persona informata sui fatti** la P.G., sia che proceda di iniziativa, sia che proceda su delega del P.M., deve sempre avvisare la stessa che ha diritto di essere fonoregistrata, salva la contingente indisponibilità di strumenti o di personale tecnico (art. 351 comma 1 *quater* c.p.p.).
- In caso di risposta negativa se ne darà atto nel Verbale.
- L'audizione verrà riversata su apposito supporto (CD/DVD/chiavetta USB) che verrà depositato agli atti del fascicolo, la P.G. conserverà copia

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- in caso di **interrogatorio** o confronto di indagato o di imputato di reato connesso (quindi, su delega del P.M.), si deve sempre procedere con riproduzione audiovisiva (art. 373 comma 2 *bis* c.p.p.)
- qualora si verifichi contingente indisponibilità di mezzi o di personale tecnico se ne deve dare atto nel verbale e si dovrà procedere, comunque, con la fonoregistrazione
- l'interrogatorio verrà riversato su apposito supporto che verrà depositato agli atti del fascicolo, la P.G. conserverà copia

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- **SEMPRE** si dovrà procedere con verbale riassuntivo dettagliato (Domanda/Risposta)
- **SEMPRE** le registrazioni audio o video dovranno essere trasmesse, a cura del verbalizzante, su supporto racchiuso in apposita busta o custodia sigillata contrassegnata e allegata al verbale



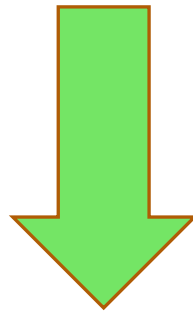
DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI INDAGINE

- Le modalità pratiche per l'esecuzione delle fono e delle audiovideo registrazioni
- Le modalità pratiche per riversare su apposito supporto dette registrazioni



PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

- La Riforma Cartabia apporta, in un'ottica di politica giudiziaria deflattiva, significative modifiche in tema di procedibilità
- **Ma cosa interessa sapere agli UPG di ARPA?**
- Occorre una breve parentesi giuridica



PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 120 c.p. (Diritto di querela)

«[I]. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio ha diritto di querela.

[II]. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

[III]. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato».

a)

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 124 c.p. (Termine per proporre la querela. Rinuncia)

«[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

[II]. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

[III]. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

[IV]. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato».

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 336 c.p.p. (Querela)

- *«La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato».*

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 337 c.p.p. (Formalità della querela)

- *«1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.*
- *2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.*
- *3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.*
- *4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero».*

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 333 c.p.p. (Denuncia da parte di privati)

... «2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale» .

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 340 c.p.p. (Remissione della querela)

- «1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.*
- 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.*
- 3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155, comma 4, del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.*
- 4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto».*

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

- *«Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.*
- *Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.*
- ***Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».***

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

- In ogni caso, le notizie di reato relative a fattispecie divenute procedibili solo a querela devono, comunque, essere trasmesse al P.M., ancorchè in difetto di querela (che può essere presentata, ex art. 124 c.p., entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato)
- le norme che modificano la procedibilità rendendola a querela sono *favor rei*, per cui si applicano anche con effetto retroattivo (ecco perché alcune recenti deleghe dei P.M.....)

PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PENALE

Art. 85 D.Lgs 150/2022 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

«1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».....

SONO LE PERSONE OFFESE CHE DEVONO, EVENTUALMENTE, ATTIVARSI AUTONOMAMENTE (PRESENTANDO QUERELA) SENZA CHE VENGA DATO LORO ALCUN AVVISO IN PROPOSITO

La responsabilità degli Enti. Il D.Lgs 231/2001 e i reati ambientali

LA COSTITUZIONE



Art. 27 COSTITUZIONE

1. La responsabilità penale è personale.
2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
4. Non è ammessa la pena di morte

RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE

ESEMPIO:

Art. 137 D.Lgs 152/2006

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro*



Il D.Lgs 231/2001

SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST

- ✓ IL D.LGS 231/2001 INTRODUCE, PER LA PRIMA NEL NOSTRO ORDINAMENTO, LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DA REATO;
- ✓ GLI ENTI NON SONO, OVVIAMENTE, SOGGETTI A RESPONSABILITA' PENALE;
- ✓ GLI ENTI SONO SOGGETTI, PERO', AL PAGAMENTO DI QUOTE IN VIA AMMINISTRATIVA IN CONSEGUENZA DI UN REATO PRESUPPOSTO COMMESO DA UNA PERSONA FISICA, IN VIA AUTONOMA, DENTRO IL CONTESTO DELL'ENTE STESSO;
- ✓ DI CONSEGUENZA LA PERSONA FISICA RISPONDERA' DEL REATO COMMESO, MENTRE ALL'ENTE VERRANNO APPLICATE, IN TALUNI CASI, ALCUNE SANZIONI AMMINISTRATIVE;
- ✓ LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE DERIVANTE DA REATO SI AGGIUNGE ALLE RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DELLE QUALI DOVEVA GIA' RISPONDERE IL LORO LEGALE RAPPRESENTANTE

Il D.Lgs 231/2001

SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST

- ✓ LA COMMISSIONE EUROPEA AVEVA, A SUO TEMPO, SOTTOLINEATO CHE ALCUNI PAESI (TRA I QUALI L'ITALIA) NON DISPONEVANO DI UN QUADRO EFFICACE DI NORME PER CONTRASTARE I CRIMINI AMBIENTALI;
- ✓ STORICAMENTE IL MONDO ANGLOSASSONE AMMETTE LA RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'ENTE IN FORZA DEL C.D. RAPPORTO DI AGENCY TRA PERSONA FISICA E PERSONA GIURIDICA;
- ✓ NEL MONDO DI *CIVIL LAW*, INVECE, LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE È STATA A LUNGO CONTRASTATA PER:
 - IMPUTAZIONE DEL FATTO AD UN SOGGETTO DIVERSO DALL'AUTORE;
 - RIVERBERO DELLA SANZIONE SU SOGGETTI TOTALMENTE ESTRANEI (SOCI, DIPENDENTI, CREDITORI, OBBLIGAZIONISTI, ECC.)
- ✓ IL D.LGS 121/2011, DANDO ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE, HA CONSEGUENTEMENTE AMPLIATO IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DEL D.LGS 231/2001 INTRODUCENDOVÌ ALCUNI REATI AMBIENTALI

Il D.Lgs 231/2001

AMBITO DI APPLICAZIONE

- ✓ Il D.LGS 231/2001 **SI APPLICA** A:
 - ENTI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA;
 - SOCIETA' E ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

- ✓ IL D.LGS 231/2001 **NON SI APPLICA** A:
 - STATO;
 - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI;
 - ALTRI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI;
 - ENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI RILIEVO COSTITUZIONALE

Il D.Lgs 231/2001

AMBITO DI APPLICAZIONE

- ✓ Il D.LGS 231/2001, QUINDI, SI APPLICA A:
 - IMPRESE INDIVIDUALI, S.R.L., SOCIETA' UNIPERSONALI (Cass. Pen, Sez. III, Sent. 20.04.2011, n. 15657);
 - ENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICA;
 - SOCIETA' COMMERCIALI A CAPITALE MISTO, PUBBLICO E PRIVATO CHE SVOLGONO SERVIZI PUBBLICI (Cass. Pen., Sez. III, Sent. 21.07.2010, n. 28699);
 - STUDI PROFESSIONALI (Cass. Pen., Sez. II, Sent. 07.02.2012, n. 4703).

Il D.Lgs 231/2001

REATI PRESUPPOSTO

- ✓ LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE NON HA PORTATA GENERALE MA E' CIRCOSCRITTA ALLE IPOTESI DI REATO (REATO PRESUPPOSTO) TASSATIVAMENTE INDICATE NEL «CATALOGO» PREVISTO DAL D.LGS 231/2001;
- ✓ IN MATERIA AMBIENTALE SONO INSERITI IN DETTO «CATALOGO»:
 - ALCUNE FATTISPECIE CONTRAVVENZIONALI PREVISTE DAL D.LGS 152/2006;
 - ALCUNE FATTISPECIE CONTRAVVENZIONALI PREVISTE DALLA L. 150/1992 (CONVENZIONE DI WASHINGTON);
 - ALCUNI REATI PREVISTI DALLA L. 549/1993 IN TEMA DI INQUINAMENTO DA OZONO;
 - ALCUNI REATI PREVISTI DAL D.LGS 202/2007 IN TEMA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI;
 - ALCUNI «ECODELITTI» INSERITI NEL CODICE PENALE DALLA L. 68/2015;
 - LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE AGLI ARTT. 727 BIS E 733 BIS C.P.

ART. 25 UNDECIES «REATI AMBIENTALI»

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, **(INQUINAMENTO AMBIENTALE)** la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote



ART. 25 UNDECIES

«REATI AMBIENTALI»

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*b) per la violazione dell'articolo 452-quater, (**DISASTRO AMBIENTALE**) la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote*



ART. 25 UNDECIES

«REATI AMBIENTALI»

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, (**DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE**) la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote*



Il D.Lgs 231/2001

LA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO

- ✓ LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SEBBENE CONNESSA ALLA COMMISSIONE DEL REATO PRESUPPOSTO DA PARTE DI UN SOGGETTO FISICO AD ESSO COLLEGATO, HA RILEVANZA AUTONOMA E DEVE ESSERE ARGOMENTATA IN UNO SPECIFICO CAPITOLO DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO;
- ✓ IL «NUOVO» SCENARIO PROSPETTATO DAL D.LGS 231/2001 RICHIEDE UNA «NUOVA» CULTURA PER IL PERSONALE ISPETTIVO;
- ✓ IL D.LGS 231/2001 MIRA A COLPIRE IL LUOGO OVE HA GENESI L'ATTO CRIMINOSO

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE

- L'AUTORE DEL REATO LO HA COMMESSO NELL'**INTERESSE** O A **VANTAGGIO** DELL'ENTE;
- L'AUTORE DEL REATO È UNA PERSONA CHE RICOPRE NELL'ENTE UNA **POSIZIONE APICALE O SUBORDINATA**;
- L'AUTORE DEL REATO **NON** LO HA COMMESSO **NELL'ESCLUSIVO INTERESSE PROPRIO O DI TERZI** (ALMENO INTERESSE CONCORRENTE DELL'ENTE)

CONDIZIONI PER LA RESPONSABILITÀ ENTE

Il reato deve essere commesso:

- **nell'interesse dell'Ente** (proiezione finalistica della condotta, prospettiva *ex ante*, a monte)
o
- **a vantaggio dell'Ente** (concreto risultato conseguito, accertato *ex post*,): il vantaggio può anche consistere in risparmio di costi

Il D.Lgs 231/2001

LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- ✓ LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E' SUBORDINATA ALLA PRESENZA DEI SEGUENTI REQUISITI (CHE DEVONO ESSERE ACCERTATI DALL'ORGANO ISPETTIVO):
 - LA COMMISSIONE DA PARTE DI UNA PERSONA FISICA DI UNO DEI REATI PRESUPPOSTO, CONSUMATO O TENTATO;
 - L'ESISTENZA DI RAPPORTO QUALIFICATO TRA L'AUTORE DEL REATO E L'ENTE:
 - UNA POSIZIONE APICALE DEL SOGGETTO NELLA SOCIETA' DEFINIBILE IN TERMINI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE, OVVERO GESTIONE O CONTROLLO DI FATTO, ANCHE DI UNA MERA UNITA' ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E FUNZIONALE (AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI, MA ANCHE DIRETTORI DI STABILIMENTO, RESPONSABILI DI FILIALE)
 - OVVERO UN RAPPORTO DI DIPENDENZA DEL SOGGETTO AUTORE DEL REATO DA PERSONE IN POSIZIONE APICALE
 - OPPURE QUALORA LA CARENZA DI SORVEGLIANZA O CONTROLLO DI TALI SOGGETTI ABBIA PERMESSO LA COMMISSIONE DI UN REATO A VANTAGGIO DELLA PERSONA GIURIDICA DA PARTE DI UNA PERSONA SOGGETTA ALLA SUA AUTORITA'
 - IL REATO PRESUPPOSTO DEVE ESSERE STATO COMMESSO A VANTAGGIO (NON NECESSARIAMENTE PATRIMONIALE) O NELL'INTERESSE DELL'ENTE

Il D.Lgs 231/2001

LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

- ✓ AL CONTRARIO, L'ENTE NON RISPONDE SE DETTE PERSONE HANNO AGITO NELL'ESCLUSIVO INTERESSE PROPRIO O DI SOGGETTI TERZI

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

la responsabilità dell'ente è una **responsabilità colpevole**, non oggettiva:

- ✓ rimproverabilità dell'ente per un fatto proprio dell'ente stesso;
- ✓ autonomia della responsabilità dell'ente rispetto al reato-presupposto realizzato dalla persona fisica;

colpa nell'organizzazione

la responsabilità consiste nella inadeguata/inefficiente organizzazione rispetto al modello ideale delineato dal d.lgs. 231/01

STRUTTURA DELLA RESPONSABILITÀ

Criteri di imputazione soggettiva dettati da artt. 6 e 7 implicano necessariamente che l'ente risponda se non ha tenuto il comportamento che il d.lgs. richiede

COLPEVOLEZZA

Colpa di/per organizzazione (colpa collettiva):

- ✓ colpa per inefficiente organizzazione;
- ✓ strutturazione organizzativa insufficiente rispetto alla esigenza di prevenire reati
 - criminalità del profitto: riferimento esplicito nel richiamo 'al vantaggio o nell'interesse'
- ✓ corrispondentemente:
 - a) l'ente che beneficia del profitto del reato può/deve essere sanzionato;
 - b) l'ente può/deve organizzarsi per evitare la commissione di reati

COLPA DI/PER ORGANIZZAZIONE

responsabilità di matrice colposa;

modello di forma penalistica (art. 43 c.p.);

- ✓ giudizio di carattere squisitamente normativo:
colpa consiste e misura lo scarto fra il comportamento concretamente tenuto dall'agente e quello che l'ordinamento si attende dal c.d. "agente-modello";
- ✓ generale dovere di conformazione della struttura/gestione in modo da prevenire la commissione di reati

Il D.Lgs 231/2001

REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

- ✓ QUALORA IL REATO SIA STATO COMMESSO DA UN SOGGETTO APICALE, L'ENTE E' ESENTE DA RESPONSABILITA' QUALORA:
 - L'ORGANO DIRIGENTE ABBIA ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, PRIMA DELLA COMMISSIONE DEL REATO, UN MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE IDONEO A PREVENIRE REATI DI TALE TIPOLOGIA;
 - LA VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO E SULLA OSSERVANZA DEL MODELLO, NONCHE' IL SUO AGGIORNAMENTO, SIANO STATI AFFIDATI A UN ORGANISMO CON AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA E CONTROLLO;
 - IL SOGGETTO FISICO CHE HA COMMESSO IL REATO PRESUPPOSTO L'ABBIA FATTO ELUDENDO FRUDOLENTEMENTE IL MODELLO ORGANIZZATIVO;
 - NON VI SIA STATA OMESSA VIGILANZA DA PARTE DELL'ORGANISMO A CIO' PREPOSTO

Il D.Lgs 231/2001

REATI COMMESSI DA SOGGETTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE E VIGILANZA

- ✓ SI TRATTA DI SOGGETTI SUBORDINATI, DIPENDENTI, CONSULENTI ESTERNI , CHE NON RAPPRESENTANO L'ENTE E LE CUI SCELTE NON DETERMINANO LA POLITICA AZIENDALE;
- ✓ SE IL REATO E' STATO COMMESSO DA PERSONE SOGGETTE ALL'ALTRUI DIREZIONE, L'ENTE E' RESPONSABILE SE IL REATO PRESUPPOSTO E' STATO RESO POSSIBILE PER CARENZA DI DIREZIONE O VIGILANZA;
- ✓ LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE E' ESCLUSA SE, PRIMA DELLA COMMISSIONE DEL REATO PRESUPPOSTO, HA ADOTTATO ED ATTUATO UN MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE IDONEO A PREVENIRE TALE TIPOLOGIA DI REATI:
 - ATTRAVERSO UNA VERIFICA PERIODICA DEL MODELLO, CON LA SUA EVENTUALE MODIFICA (PER ESEMPIO, IN OCCASIONE DI VARIAZIONI ORGANIZZATIVE);
 - ATTRAVERSO UN IDONEO SISTEMA DISCIPLINARE CHE SANZIONI IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEL MODELLO ORGANIZZATIVO;

I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE

- l'autore del reato è un **soggetto in posizione apicale**
- l'autore del reato è un soggetto in posizione subordinata

la responsabilità dell'Ente è presunta, salvo prova dell'adozione di un modello organizzativo idoneo

I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE

- l'autore del reato è un soggetto in posizione apicale
- l'autore del reato è un **soggetto in posizione subordinata**

la responsabilità dell'Ente
dipende dall'eventuale
violazione degli obblighi di
direzione e controllo sul
subordinato

Il D.Lgs 231/2001

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

- ✓ E' IL SISTEMA, INTERNO ALL'AZIENDA/ENTE, CHE MIRA A IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI SANZIONATI DA PARTE DI APICALI E DIPENDENTI;
- ✓ IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE:
 - INDIVIDUARE LE ATTIVITA' NEI CUI AMBITI POSSONO ESSERE COMMESSI TALI REATI;
 - PREVEDERE SPECIFICI PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LE DECISIONI DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE;
 - INDIVIDUARE MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE A IMPEDIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI;
 - PREVEDERE OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA;
 - INTRODURRE UN IDONEO SISTEMA DISCIPLINARE PER SANZIONARE L'OMESSO RISPETTO DI QUANTO INDICATO NEL MODELLO ORGANIZZATIVO;
 - CONTENERE UNA DETTAGLIATA ANALISI DEI RISCHI E DELLE CONTROMISURE DIRETTE A ELIMINARE O, QUANTO MENO, ATTENUARE IL RISCHIO;
 - PREVEDERE UN CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE;
 - PREVEDERE LA COSTITUZIONE, ALL'INTERNO DELL'ENTE, DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA INDIPENDENTE

Il D.Lgs 231/2001

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

- ✓ LA SUA DOZIONE NON E' OBBLIGATORIA PER L'ENTE, E' UN ADEMPIMENTO FACOLTATIVO (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 02.10.2006, n. 32626);
- ✓ TUTTAVIA COSTITUISCE, SE ADOTTATO ED EFFICACEMENTE ATTUATO, UN BUON STRUMENTO DIFENSIVO;
- ✓ ANALOGIE E DIFFERENZE CON IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTO DAL D.LGS 81/2018 IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO;
- ✓ NON E' PREVISTA UNA PARTICOLARE FORMA DI ADOZIONE E DI PUBBLICITA', PER CUI PUO' ESSERE ADOTTATO CON DELIBERA, MA ANCHE CON ALTRE FORMALITA'

ADOZIONE DEL MODELLO

Onere, non obbligo

in mancanza del modello è impossibile formulare un giudizio di non responsabilità dell'ente

manca uno dei due estremi per il giudizio di colpa: l'ente non si è comportato come l'ordinamento si attendeva dal c.d. agente modello («ente modello»)

MODELLO ORGANIZZATIVO

d.lgs. 231/01 non istituisce una posizione di garanzia dell'ente avente ad oggetto l'impedimento della commissione di reati ex art. 40^{cpv} c.p.;

d.lgs. 231/01 istituisce una posizione di garanzia dell'ente in ordine alla prevenzione di condotte prodromiche alla commissione di reati;

- prevenzione del rischio-reato;
- il rischio non prevedibile/il comportamento non prevenibile sono estranei al rimprovero per colpa

FASI DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO

- esame degli ambiti aziendali di attività, individuando attività e/o funzioni e/o processi, al fine di definire una mappa delle attività a rischio;
- analisi dei rischi potenziali e definizione di una mappa documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio;
- valutazione ed eventuale adeguamento del sistema di controllo preventivo esistente oppure costruzione di un nuovo sistema di controllo preventivo

IL “RISCHIO ACCETTABILE”

- il “*rischio accettabile*” viene identificato in un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;
- la logica economica dei costi non costituisce un riferimento utilizzabile in via esclusiva

COMPONENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- codice etico
- sistema organizzativo
- procedure
- poteri autorizzativi e di firma
- sistema di controllo di gestione
- comunicazione al personale
- formazione del personale
- sistema disciplinare
- organismo di vigilanza

IL CODICE ETICO

- adozione da parte dell'Ente di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare fattispecie di reato-presupposto
- contenuto minimo:
 - ✓ rispetto di leggi e regolamenti
 - ✓ ogni operazione deve essere registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua
 - ✓ principi base per i rapporti con gli interlocutori
 - ✓ sanzioni per ogni violazione

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- l'organizzazione aziendale deve essere formalizzata e definita, con particolare riferimento all'attribuzione di compiti, funzioni e responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;
- i principi di controllo sono:
 - ✓ ogni operazione e transazione ed azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - ✓ nessuno deve gestire in autonomia un intero processo;
 - ✓ lo svolgimento dei controlli deve essere documentato

LE PROCEDURE

- tutte le procedure interne devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo

I POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA

- i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite

IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

- deve essere in grado di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di criticità

LA COMUNICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

- ogni componente del sistema deve essere conosciuta da tutto il personale e deve essere comunicata da una fonte autorevole;
- la comunicazione deve essere integrata da un adeguato programma di formazione che renda esplicito il motivo del rispetto delle regole

IL SISTEMA DISCIPLINARE

- ogni violazione del Codice Etico o di altra componente del sistema deve essere sottoposta a sanzione, a prescindere dal fatto che la violazione abbia o meno comportato la commissione di un reato;
- nel caso di lavoratore subordinato, la sanzione dovrà essere applicata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
- nel caso di lavoratore autonomo o di altro fornitore, la sanzione dovrà essere prevista dal contratto e potrà arrivare sino alla risoluzione del contratto medesimo

MODELLO ORGANIZZATIVO: CARATTERISTICHE DI IDONEITÀ/ADEGUATEZZA

Mappatura aree a rischio:

- ✓ conoscenza delle fattispecie incriminatrici e modalità di commissione dei reati;
- ✓ valutazione di tali elementi in relazione alla concreta tipologia delle attività poste in essere dall'ente;

individuazione/predisposizione di **procedure** che impediscano la realizzazione di comportamenti ovvero il verificarsi di fatti che integrano situazioni prodromiche (che portano/possono portare) ai reati presupposto

MODELLO ORGANIZZATIVO: CARATTERISTICHE DI IDONEITÀ/ADEGUATEZZA

procedure/protocolli variano necessariamente in dipendenza delle tipologie dei reati presupposto;

d. lgs. 231/01 non fornisce alcuna indicazione specifica su procedure/protocolli

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- composizione/requisiti soggettivi
- funzione non gestoria
- Autonomia
 - ✓ non sottoposizione gerarchica
 - ✓ guarentigie per svolgimento attività
 - ✓ facoltà di accesso non limitata
 - ✓ sistema informativo

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

➤ *autonomia e indipendenza:*

- dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
- non è soggetto al controllo di altri organi aziendali
- non possiede compiti operativi

➤ *professionalità:*

- dotato di competenze, capacità e strumenti tecnici necessari a svolgere l'attività

➤ *continuità di azione:*

- nelle medie e grandi aziende è opportuna una struttura *ad hoc*
- nelle piccole aziende può coincidere con l'organo dirigente

L'ORGANISMO DI VIGILANZA: I COMPITI

- vigilanza sull'effettività del modello organizzativo;
- valutazione dell'adeguatezza del modello organizzativo;
- analisi del mantenimento dell'efficacia ed adeguatezza del modello organizzativo;
- aggiornamento del modello organizzativo

L'ORGANISMO DI VIGILANZA: GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- risultanze delle attività di controllo poste in essere da altre funzioni aziendali in attuazione del modello organizzativo;
- anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito dello svolgimento delle normali operazioni aziendali

IL PRESUPPOSTO: LA COMMISSIONE DI UN REATO

- reati di frode e truffa nei confronti dello Stato o enti pubblici;
- delitti informatici;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati di concussione, induzione indebita e corruzione;
- reati in materia di falso nummario;
- delitti contro l'industria e il commercio

IL PRESUPPOSTO: LA COMMISSIONE DI UN REATO

- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione;
- delitti contro la personalità individuale / mutilazione organi genitali femminili;
- abusi di mercato;
- reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

IL PRESUPPOSTO: LA COMMISSIONE DI UN REATO

- reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- **reati ambientali;**
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi irregolari ...ecc.

LE SANZIONI

- a) sono di natura amministrativa;
- b) vengono irrogate dal Giudice penale;
- c) si prescrivono in 5 anni

LE SANZIONI

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna

LE SANZIONI PECUNIARIE

- le sanzioni pecuniarie vengono applicate per **quote** in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 (all'interno dei paletti fissati dalla legge, viene stabilito dal Giudice in base alla gravità della violazione, al grado di responsabilità di chi l'ha commessa, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto ecc.);
- l'importo di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549 (l'importo viene «dosato» dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente);
- meccanismo bifasico per determinare la sanzione pecuniaria (che consente una maggiore efficacia della sanzione)

LE SANZIONI INTERDITTIVE

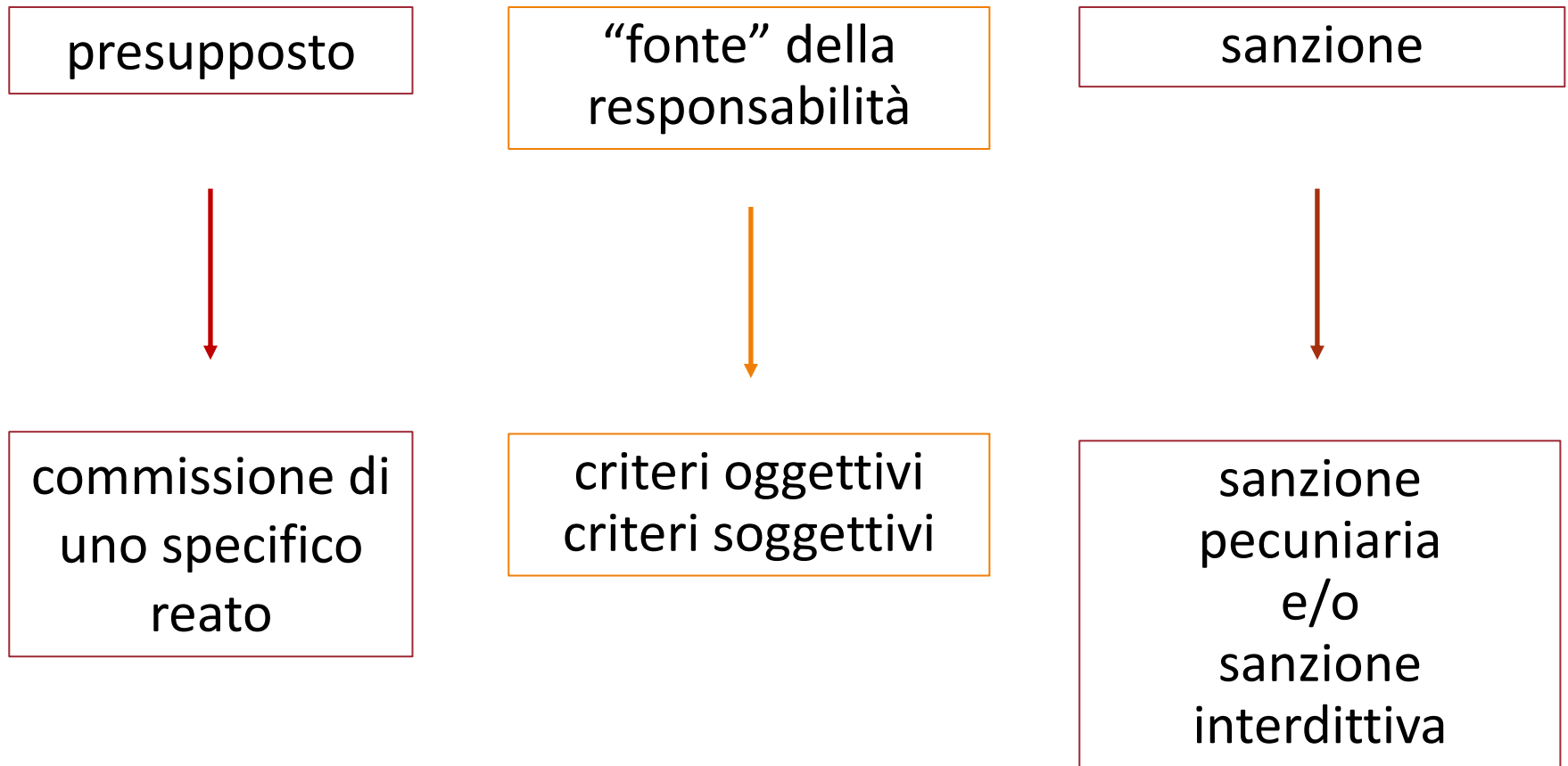
1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi

LE SANZIONI INTERDITTIVE

le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in via cautelare (per esempio, in caso di reiterazione degli illeciti);

l'inosservanza delle sanzioni interdittive è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni

SCHEMA GENERALE





LA SCENA DEL CRIMINE

E' indispensabile coltivare un equilibrato rapporto di collaborazione tra ARPA e FF.OO. affinché queste ultime siano messe preventivamente a conoscenza delle effettive e concrete possibilità, capacità e potenzialità, nonché dei limiti dell'Agenzia. Ciò sia con riferimento alla tipica attività di polizia giudiziaria (limiti territoriali e per materia, limiti degli organici, limiti della capacità investigativa derivanti dalla natura «tecnica» degli upg), sia all'attività analitica dei laboratori (abnormità numerica e, a volte, ridondanza e inutilità delle analisi richieste, tempi tecnici necessari ecc.). Occorre analoga interlocuzione preventiva anche con l' A.G.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

- **IN CASO DI DUBBI:**

- d.corbella@arpalombardia.it